



OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO COMITATO ONA DI COSENZA ODV

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2025

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL' AMBIENTE

Sala Nova Palazzo della Provincia - Piazza XV Marzo Cosenza

Il rischio da amianto in Calabria ed i compiti istituzionali dell'ASP secondo la Legge n.14/2011

Dott. Martino M. Rizzo
Direttore Sanitario ASP Cosenza

Il Sottoscritto Dott. Martino Maria Rizzo, in qualità di relatore ai sensi
*ai sensi dell'art. 76, comma 4 dell'Accordo Stato- Regioni del 2
febbraio 2017 e del paragrafo 4.5. del Manuale nazionale di
accreditamento per l'erogazione di eventi ECM,*

dichiara

che negli ultimi due anni **NON** ha avuto rapporti anche di
finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in
campo sanitario.

LEGGE 27 marzo 1992, n.257

*Norme relative alla cessazione
dell'amianto*

DPR 8 agosto 1994

*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome per l'adozione di piani di
protezione, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto*

- **Capo I – disposizioni generali**
- **Capo II – istituzione della commissione di valutazione delle norme di attuazione**
- **Capo III – Tutela dell'ambiente e della salute**
- **Capo IV – Misure di sostegno per i lavoratori**
- **Capo V – Sostegno alle imprese**
- **Capo VI – sanzioni**
- **Capo VII- Disposizioni finanziarie**

- **Art. 1 – piani regionali**
- **Art. 2-3 – censimento siti estrattivi – imprese**
- **Art. 5-6 - rifiuti**
- **Art. 7 – controllo salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro (sulla base dei dati del censimento)**
- **Art. 10 – corsi di formazione**
- **Art. 11 – strumentazione laboratori**
- **Art. 12 - censimento edifici con amianto (friabile o libero)**


Perchè?




- **inizi del 1900 - asbestosi**
- **1927 - corpuscoli dell'asbesto**
- **1940 - placche pleuriche**

- **1943/44 - carcinomi pleurici**
- **1947 - carcinoma polmonare**
- **(conferma nel 1955)**
- **1964 - Amianto causa di carcinoma**

Lavorazioni di amianto



Lavorazioni di amianto



- Fino al 1950 gestione IRI
- Gestione Colombo/Eternit: 1.300.000 tonnellate di amianto lavorate nel 1960
- 1970 – inizio meccanizzazione
- Attivo di bilancio anno 1963: 54 miliardi di lire
- Attivo di bilancio anno 1976: 600 miliardi di lire (una 127 costava 900.000 lire, cioè 650.000 auto)

Lavorazioni di amianto

Le Fibre dell'amianto	Tipo di materiale	Note	Friabilità
	Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti.	Fino all'85% circa di amianto; spesso anfiboli (amosite, crocidolite), prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici, come isolante termo acustico	Elevata.
	Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie.	Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri imbottiture in genere al 100%	Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto.
	Funi, corde, tessuti.	In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100%.	Possibilità di rilascio di fibre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinate.
	Cartoni, Carte e prodotti affini.	Generalmente solo crisotilo al 100%	Sciolti e maneggiati cartoni, non avendo una struttura molto compatta sono soggetti a facili abrasioni e ad usura
	Prodotti in amianto-cemento-etermit	Attualmente il 10-15% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre	Possono rilasciare fibre se abraso, segato, perforato o spazzolato, oppure se deteriorati.
	Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate, ricoprenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto. Fabbricazione, lavorazione e utilizzo di freni e frizioni.	Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10 - 25% per pavimenti e mattonelle vinilici.	Improbabile rilascio di fibre durante l'uso normale. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abraso o perforati.

- Flessibili
- Resistenti alla trazione
- Resistenti al calore
- Resistenti agli acidi
- Resistenti all'abrasione
- Resistenti all'usura
- A basso costo

**607.000 UNITA' LOCALI
3.470.000 ADDETTI –
ESPOSTI?
In Calabria
18.500 UNITA' LOCALI
50.000 ADDETTI –
ESPOSTI?**

Problema AMIANTO in Calabria

Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14

- **Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto.**

(BUR n. 8 del 2 maggio 2011, supplemento straordinario n. 2 del 4 maggio 2011)

Art. 3 *(Iniziativa della Regione)*

- **La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dalla Legge, attraverso una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo (U.S.A. UNITA' SPECIALE AMIANTO) costituita presso l'Assessorato all'ambiente da personale del Dipartimento dell'ambiente, del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie e dell'ARPACAL, provvede, con la collaborazione delle aziende sanitarie provinciali (ASP), delle province, dei comuni e delle organizzazioni pubbliche e private interessate:**
- **alla creazione di un portale informatico...**
- **alla redazione di un opuscolo informativo...**
- **alla predisposizione ed all'aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC);**

Problema AMIANTO in Calabria

- Decreto Dirigenziale n. 4462 del 5 maggio 2011: *“corsi di formazione professionale e rilascio titoli di abilitazione per addetti alle attività di rimozione, smaltimento dell'amianto e bonifica delle aree interessate e corsi per operatori delle strutture pubbliche di controllo”*

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE
Settore Area LEA

in collaborazione con:



Norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti

AMIANTO

Decreto Dirigenziale n.3006 del 28 febbraio 2013: “costituzione gruppo di lavoro AMIANTO”



Regione Calabria

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore LEA, Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PROTEZIONE
DAI RISCHI CONNESSI
ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO



Regione Calabria

Assessorato della Salute della Regione Calabria
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore LEA - Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

PROCEDURE PER LA GESTIONE
DAI RISCHI CONNESSI
ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO NEI
LUOGHI DI LAVORO
In applicazione del Titolo IX, Capo III, del D.Lgs.81/2008



Regione Calabria

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore LEA - Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI
RISCHI CONNESSI
ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO NEI
LUOGHI DI VITA







CONVENZIONE SOGESID S.p.A. - MATIM del 07.08.2015
"Rafforzamento delle Azioni Ambientali"
Linea di intervento/Attività 3 - "Adozione di Piani di gestione adeguati alla situazione (pfas)"



PIANO REGIONALE AMIANTO PER LA CALABRIA (P.R.A.C.)

Redatto da:  Direttore Effetti: Ing. Silvio Correchio		Gruppo di lavoro Ing. Nicolò Arzuffede Avv. Giovanni Ciompi Dott. Cristiano Corsi Ing. Donatello Cristiano Ing. Alberto Cusumano Dott. Barbara De Laurentis Ing. Giampiero De Stefano Ing. Luciano Capobianco	
Ing. Antonietta Lombardi Ing. Marco Ianni Dott. Fabio Magrone Prof. Giuseppe Minini Dott. Mariano Morabito Dott. Simone Ruffo Dott. Simone Sciglioso		Con il coordinamento di Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio	

Cod. Commissio	Codice	Nome file	Data
MAT11			Dicembre 2014
Rev.	Stato	Descrizione modifica	validato
0	NUOVO	1 ^a emissione	approvato
1	MODIF.	Recupero piano gestione	

Problema AMIANTO in Calabria

Art. 4 (Piano Regionale Amianto per la Calabria)

- Il PRAC contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare le finalità della Legge.
- Il PRAC, per oggettive problematiche nelle modalità di smaltimento, fornirà e promuoverà strumenti utili alla promozione di interventi finalizzati all'eliminazione, entro 10 anni dalla sua adozione, dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro dei cittadini con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento potenziale da fibre di amianto.
- Il PRAC ha durata quinquennale. Il PRAC è aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale o in seguito a modifiche legislative o quando sia necessario per le conoscenze acquisite durante l'attuazione del PRAC.



Tabella A – RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PRAC

VOCI DI COSTO	2017	2018	2019	2020
Cap. 6 – Mappatura amianto				
6.1 Georeferenziazione coperture con amianto	105.000,00	100.000,00	100.000,00	
6.2 Censimento				
Personale ASP Gestione dati censimento	70.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
Personale ASP Stima di conservazione	180.000,00	180.000,00	150.000,00	130.000,00
Sistema informativo ASP	25.000,00			
Strumentazione ASP	100.000,00			
Materiali di consumo ASP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ARPACcal Analisi laboratorio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4 Localizzazione Amianto naturale	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
Cap. 8 – Monitoraggio aria	350.000,00	100.000,00	100.000,00	
Personale ARPACAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Materiale consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Strumentazione	250.000,00			
Manutenzione centraline	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Campionamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Accreditamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Cap. 5 Monitoraggio amianto nelle acque potabili	90.000,00	80.000,00	80.000,00	
Cap. 12 – Formazione				

Legge Regionale n.14 del 27 aprile 2011

Art.7 – Competenze delle ASP

- Compete alle ASP **la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti** che utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto **nonché il censimento dei siti contenenti amianto e la tenuta dei registri** di cui all'articolo 8, comma 1.
- Presso gli uffici territoriali delle ASP sono istituiti i seguenti registri:
 - registro pubblico degli edifici industriali ed ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto;
 - registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
 - ... è potenziato il registro regionale dei mesoteliomi maligni, in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali.

Legge Regionale n.14 del 27 aprile 2011

Art.9 – Controlli e Sanzioni

- la funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge è svolta dalle ASP, dall'ARPACAL e dagli agenti di polizia locale.
- I controlli sulla presenza del materiale contenete amianto vengono effettuati dal comune; per la stima dello stato di conservazione i controlli vengono effettuati dalle ASP competenti per territorio.



La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1 (CENSIMENTO), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa,... compresa tra € 2582,29 e €5164,57 ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992 n. 257.

Per l'**inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza** previste dai decreti emanati ai sensi dell'art. 6, comma3 si applica la sanzione amministrativa da 7 a 35 milioni di lire (da 3615 a 18.000 euro) Art. 15, comma2, L.257/92

D.M. 6 settembre 1994

La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 8 (DETERIORAMENTO DEL MANUFATTO CENSITO), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati, compresa tra € 50,00 e € 100,00.

Il Comune, con apposito atto, modula le sanzioni in diverse fasce economiche sulla base dei quantitativi e della pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso.

Le sanzioni amministrative riscosse confluiscono in un apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali.

Stima dello stato di conservazione

Campionamento

Valutazione del rischio

Certificazione di restituibilità

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

L'esame visivo è l'elemento essenziale per effettuare una corretta valutazione del rischio.

Deve prendere in considerazione ogni fattore possa avere importanza nel determinare la dispersione di fibre, compresi eventuali fattori di futuro danneggiamento.

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale non rappresenta da solo un criterio adatto per valutare il rilascio.....

D.M. 6 settembre 1994

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica:

mantenere in buone condizioni i materiali di amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve designare un responsabile con compiti e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.
garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi ecc. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione
fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.



OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO COMITATO ONA DI COSENZA ODV

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2025

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL' AMBIENTE

**CADERE NON E' UN FALLIMENTO.
FALLIMENTO E' RIMANERE LA'
DOVE SI E' CADUTI**

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**

